

FONDO SOLIDARIETÀ D'EMERGENZA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

(approvato dal Consiglio direttivo il 15 marzo 2013)

Art. 1 – Istituzione del FONDO

Il Fondo Solidarietà d'Emergenza, da ora in poi chiamato "FONDO", è un'iniziativa dell'Associazione sindacale Alte Professionalità dei vigili del Fuoco approvata dal Consiglio Direttivo ed operante sulla base del presente Regolamento; eventuali interpretazioni, integrazioni o deroghe possono essere assunte dal Consiglio Direttivo che, una volta esaurita la necessità dell'iniziativa, potrà ridurre l'entità, modificarne l'applicazione o sopprimerlo.

Art. 2 - Beneficiari

Beneficiari del FONDO sono esclusivamente gli iscritti all'Associazione APVVF, come da comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli ex iscritti in quiescenza in regola con i versamenti periodici definiti dagli Organi direttivi di APVVF.

Art. 3 – Natura del FONDO

1. Il FONDO è costituito da una somma economica messa a disposizione dal Bilancio di APVVF per realizzare Presiti d'Onore ai beneficiari che versino in situazioni di improvvisa e grave difficoltà economica a causa di iniziative giudiziarie nei loro confronti determinate da situazioni di servizio rese note all'interessato non prima di sei mesi dalla data di iscrizione al sindacato.
2. Il FONDO non prevede una gestione finanziaria di separate risorse economiche ma solo l'erogazione e la successiva restituzione di somme economiche a favore dei beneficiari. L'entità delle risorse economiche da destinare al FONDO è stabilita dal Consiglio Direttivo di APVVF e rimane la stessa fino a successiva modifica. La somma è complessiva ed opera sino ad esaurimento in attesa delle restituzioni.

Art. 4 – Comitato di Gestione

1. Per garantire un utilizzo equo e trasparente delle risorse disponibili al FONDO, il Consiglio Direttivo di APVVF nomina un Comitato di Gestione incaricato di esaminare le richieste pervenute ed autorizzare, o meno, l'erogazione del Prestito d'Onore; il Comitato di Gestione rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio Direttivo di APVVF.
2. Il Comitato di Gestione è costituito da 5 componenti titolari e tre componenti supplenti, ed assume le proprie decisioni a maggioranza, previa riunione o

semplice consultazione telefonica o informatica . Il Comitato di Gestione è un organo perfetto: tutti i componenti devono esprimere il proprio voto e quindi, in caso di impossibilità a partecipare tempestivamente ai lavori, il Segretario Generale di APVVF dispone il subentro del primo supplente o, successivamente, del secondo. In caso di dimissioni o impossibilità permanente di uno dei componenti titolari il supplente diviene titolare; in carenza di 5 componenti disponibili il Consiglio Direttivo di APVVF rinnova il Comitato di Gestione e nelle more del rinnovo, in caso di grave necessità, il Segretario Generale, sentiti i 4 componenti in carica, nomina in via provvisoria il quinto componente. Con soli 3 componenti il Comitato di Gestione non può operare.

3. Le competenze del Comitato di Gestione sono:
 - a) decidere sull'accoglimento delle richieste di Prestito d'Onore;
 - b) individuare la somma da riconoscere al richiedente;
 - c) concedere eventuali proroghe per la restituzione in caso di richiesta motivata.

Art. 5 - Procedure

1. Gli aventi titolo che intendano accedere al Prestito d'Onore devono presentare una formale richiesta al Presidente di APVVF, descrivendo la situazione a causa della quale presentano la richiesta e motivando la stessa nel modo ritenuto più opportuno. Il Presidente avvia la procedura inoltrando la richiesta ed i documenti ricevuti ai singoli componenti titolari del Comitato di Gestione e dando contestuale comunicazione della richiesta ricevuta ai componenti del Consiglio Direttivo di APVVF che la riceveranno in via assolutamente riservata.
2. Il Comitato di Gestione esamina la richiesta, se ritiene opportuno può chiedere ulteriore documentazione o acquisire, da qualsiasi soggetto, informazioni utili per le proprie valutazioni; si può riunire, se necessario, anche in composizione parziale ma conclude i propri lavori redigendo un verbale di sintesi con il quale formalizza le proprie decisioni e le motiva.
3. Il verbale è inoltrato ai Componenti del Consiglio Direttivo di APVVF ed il Segretario Generale di APVVF, previa controfirma del Tesoriere, provvede a dare attuazione concreta alla delibera del Comitato di Gestione. A fronte dell'erogazione di somme di denaro, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, predisposta dall'Associazione APVVF, con la quale si impegna a restituire la somma ricevuta con le modalità e le condizioni indicate nel verbale del Comitato di Gestione.

Art. 6 – Documentazione

La richiesta di accesso al Prestito d'Onore deve essere accompagnata da una documentazione che illustri la problematica legale da affrontare dimostrandone la causa di servizio e deve indicare le somme che vengono richieste all'interessato dai soggetti aventi titolo.

Art. 7 – Prestito d’Onore

1. Il Prestito d’Onore può essere erogato, nei limiti delle somme ancora disponibili al FONDO, con un massimo di due terzi del fondo messo inizialmente a disposizione dal Consiglio Direttivo ed il Comitato di Gestione può autorizzare l’erogazione di una qualsiasi somma, entro i suddetti limiti, indipendentemente dalla richiesta dall’interessato. Nell’individuare l’entità del Prestito d’Onore, il Comitato di Gestione terrà conto di valutazioni oggettive e documentate come pure della situazione soggettiva in cui si trova il richiedente.
2. Il Comitato di Gestione indica, nel proprio verbale, il termine temporale e le modalità procedurali di restituzione della somma concessa che, di norma, avviene in unica soluzione entro un anno dall’erogazione. Il Prestito d’Onore non prevede alcun costo e alcun interesse monetario.
3. In ossequio al principio di consentire l’accesso al Prestito d’Onore a più soggetti, il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di erogare somme maggiori richiedendone la restituzione, almeno in parte, in tempi minori e potrà riconoscere, al contrario, tempi più lunghi per prestiti di somme che non incidono in modo significativo sull’entità del fondo disponibile. Tutto ciò fermo restando il riconoscimento di gravità ed urgenza del contesto, trattandosi di un fondo di solidarietà di emergenza e non di un servizio prestiti.

Art. 8 – Norme finali

1. Il Comitato di Gestione riceve dall’Associazione APVVF tutte le informazioni necessarie ad assolvere i propri compiti, come pure tutte le informazioni relative all’attuazione delle procedure di erogazione e di restituzione delle somme.
2. Le funzioni d’archivio e di segreteria sono comunque svolte da APVVF che conserva l’intera documentazione.
3. In caso di mancata restituzione delle somme, la competenza dei solleciti e delle dovute azioni di recupero sono di competenza dell’Associazione APVVF che le assolverà tramite i propri organi statutari.

Art. 9 – Considerazioni a margine

Il FONDO nasce come espressione di solidarietà dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma, essendo alimentato dalle quote di iscrizione all’Associazione APVVF, non è possibile consentirne l’accesso ai non iscritti.

Le formalità contenute nel presente Regolamento non vogliono essere fini a se stesse e non devono rallentare l’iter dell’erogazione del Prestito d’Onore, ma rappresentano azioni minime di garanzia per il rispetto di chi, tramite le quote associative, contribuisce al mantenimento dell’iniziativa.

In tale spirito il presente Regolamento non individua una specifica tempistica per lo svolgimento delle varie attività ma è auspicabile che, anche in relazione all’urgenza evidenziata dal richiedente, l’intera procedura possa espletarsi entro pochi giorni.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^